



Statuto del Gruppo Fondisti Alta Leventina

I. Denominazione

Art. 1. Nome e Sede

Sotto la denominazione GRUPPO FONDISTI ALTA LEVENTINA (inseguito abbreviato in GFAL) si è costituita un'associazione sportiva ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero con sede ad Ambri-Piotta.

Art. 2. Scopo

Il Gruppo Fondisti Alta Leventina ha per scopo:

- a) la realizzazione e manutenzione di piste per la pratica dello sci di fondo turistico e competitivo nella regione dell'Alta Leventina
- b) il promovimento di ogni iniziativa volta a propagandare questa disciplina sportiva;
- c) la collaborazione con altre associazioni per l'organizzazione di competizioni di fondo, con riferimento particolare alla "Maratona Leventinese"
- d) l'amministrazione del fondo "Maratona Leventinese" in conformità dell'apposito regolamento.

Art. 3. Responsabilità

Per gli impegni della Società è responsabile unicamente il capitale della stessa.

Art. 4. Natura

Il Gruppo Fondisti Alta Leventina è apolitico, aconfessionale e non si prefigge scopi lucrativi.

Art. 5. Scioglimento

Lo scioglimento può essere decretato unicamente dall'assemblea dei soci con il voto della maggioranza qualificata ossia dei 2/3 dei votanti. L'assemblea generale è sovrana circa la destinazione del capitale sociale in caso di scioglimento.

II. Appartenenza al Gruppo

Art. 6. Membri

Membri del Gruppo Fondisti Alta Leventina sono le persone fisiche di ambo i sessi dall'età di dieci anni innanzi. Società, Enti pubblici e privati possono aderire al Gruppo Fondisti quali soci sostenitori.

Art. 7. Ammissione

L'ammissione al Gruppo Fondisti Alta Leventina è riconosciuta previo pagamento della tassa sociale e preavviso al Comitato.

Art. 8. Dimissioni

Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al Comitato entro la fine dell'anno.

Art. 9. Espulsione

I membri che agiscono contro i principi che stanno alla base della Società o che non danno seguito ai loro doveri finanziari possono, su proposta del Comitato, venir espulsi dall'Assemblea generale.

Art. 10. Membri onorari

Compete all'Assemblea generale, su proposta del Comitato, conferire la benemerenzza di socio onorario a quei membri che si sono resi particolarmente meritevoli per i servizi compiuti in favore della Società.

III. Diritti e doveri dei membri

Art. 11. Diritto di voto

Ogni membro ha diritto ad un voto. A parità di voti, decide quello del Presidente. Le decisioni della Società sono prese a maggioranza semplice, ossia della metà più uno dei votanti.

Art. 12. Eleggibilità

Ogni membro è eleggibile.

Art. 13. Quote

Le quote normali dei soci vengono fissate dal Comitato ed approvate dall'Assemblea generale.

Art. 14. Organi sociali

Gli organi sociali del Gruppo Fondisti Alta Leventina sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato direttivo;
- 3) i revisori;
- 4) eventuali commissioni speciali nominate dall'Assemblea.

Art. 15. Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato e si tiene di regola annualmente nella prima quindicina di ottobre.

I suoi compiti sono:

- a) nomina il Comitato direttivo (presidente, vice-presidente, segretario, cassiere e 1 membro il cui mandato è rinnovabile ogni due anni);
- b) nomina due revisori ed un supplente;
- c) approva i protocolli assembleari;
- d) esamina ed approva il rendiconto morale e finanziario;
- e) stabilisce il programma di attività con relativo preventivo spesa;
- f) provvede alla revisione dello Statuto ogni qualvolta se ne presenta il bisogno (la necessità).

La convocazione dell'assemblea generale ordinaria avviene 2 settimane prima, mediante circolare. Eventuali proposte sono da inoltrare 10 giorni prima dell'assemblea per iscritto al Presidente.

Art. 16. Assemblea generale straordinaria

Un quinto dei membri ha il diritto di chiedere la convocazione di una assemblea generale straordinaria. Analogo diritto spetta al Comitato.

La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle trattande da esaminare e va inoltrata al Comitato che dovrà dar seguito entro 15 giorni.

Art. 17. Procedure di voto

L'assemblea dei soci delibera di regola con voto aperto. Un terzo dei presenti ha facoltà di chiedere altro sistema di voto.

Per la revisione dello statuto è richiesta la maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art. 18. Comitato

Il Comitato di fondazione si costituisce da solo. Successivamente la competenza della nomina del Comitato ricade sull'assemblea dei soci.

La maggioranza dei suoi membri deve risiedere nell'Alta Leventina.

Il Comitato evade gli affari correnti.

Il Presidente rappresenta la Società all'esterno ed è responsabile della regolare conduzione. In caso di assenza può essere supplito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

Il segretario tiene i protocolli ed evade i lavori amministrativi e firma con il presidente la corrispondenza.

Il cassiere cura la tenuta dei conti e l'incasso delle tasse sociali.

Presidente e segretario possono conferire procura ad altri membri del Comitato.

Il Comitato designa i rappresentanti del Gruppo Fondisti Alta Leventina in seno al Comitato d'organizzazione della Maratona Leventinese.

Art. 19. Revisione dei conti

I revisori dei conti hanno l'obbligo di controllare il rendiconto annuale ed il patrimonio della Società, di riferire all'assemblea e preavvisare o meno l'accettazione.

Art. 20. Eventuali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto fanno stato le prescrizioni di cui agli art. 60 e seg. del CCS.

Art. 21. Validità dello Statuto

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 15 novembre 2002 ed è entrato immediatamente in vigore.

Ambri, 15 novembre 2002

Il Presidente:

Croce Michele

.....

La segretaria:

Guscetti Danusia

.....